

**REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ**

**Art. 1
Oggetto**

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del d.p.r. 445/2000, vengono disciplinati i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi, rispettivamente, degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, presentate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
3. La Camera di Commercio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del d.p.r. 445/2000 - per i procedimenti di propria competenza - quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.
4. Gli uffici, nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000.
5. Le dichiarazioni sostitutive richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

**Art. 2
Tipologia e tempistica dei controlli**

1. I controlli possono essere svolti in forma puntuale o a campione:
 - il controllo puntuale riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in relazione ad un determinato procedimento;
 - il controllo a campione è effettuato su una percentuale di almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive presentate in relazione al procedimento preso in esame. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata, su decisione del dirigente:
 - a. con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - b. con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (le pratiche con un determinato numero finale/iniziale di protocollo, una pratica ogni n. presentate, a partire dalla numero ...).
2. Quando ritenuto opportuno in relazione alla natura del procedimento, alla tipologia delle dichiarazioni, alla complessità dei controlli ovvero al numero elevato delle domande e comunque non inferiore a 10, si ricorre al controllo a campione su proposta del responsabile del procedimento e decisione del dirigente.
3. I controlli, sia puntuali che a campione, possono essere preventivi, quando attivati e conclusi nel rispetto del termine di conclusione del procedimento interessato, ovvero successivi quando attivati entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento che definisce il procedimento.

4. La scelta tra controllo preventivo e successivo è rimessa al dirigente in relazione alla durata del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, alla tipologia delle stesse, alla complessità dei controlli ed alla rilevanza degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 3

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondato dubbio

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 2, i controlli verranno effettuati ogni volta che il responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 4

Modalità operative per effettuare i controlli

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati in modo diretto attraverso l'accesso alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, mediante collegamento telematico con le relative banche dati, nel rispetto delle condizioni previste dall'amministrazione stessa, ovvero in modo indiretto, richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici e telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli atti da questa detenuti.
2. Per i controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà gli uffici possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti, compiere indagini presso altre pubbliche amministrazioni o richiedere indagini e verifiche alle competenti autorità.

Art. 5

Rilevazione di errori sanabili ed imprecisioni

1. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. In caso di mancata regolarizzazione l'interessato sarà escluso, con provvedimento formale, dal procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa.

Art. 6

Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 76 del dpr 445/2000 il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Ente camerale, il responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente ai fini dell'inoltro, per il tramite del Dirigente, della relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Quando si tratti di controllo preventivo, il responsabile del procedimento dovrà attivarsi per l'esclusione, con provvedimento formale, del soggetto che abbia dichiarato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli inoltre i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.
3. Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il responsabile del procedimento dovrà attivarsi perché venga immediatamente adottato un provvedimento formale di revoca e decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate, ai sensi dell'art. 75 del dpr 445/2000.